

REGOLAMENTO ALUNNI

Scuola secondaria di 1° grado

1) Norme per l'entrata/uscita da scuola.

art. 1- E' consentito agli alunni entrare a scuola nei 5 minuti antecedenti l'inizio delle attività didattiche. Solo per gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico, che giungono a scuola con largo anticipo, e per quelli i cui genitori ne facciano richiesta, viene attivato un servizio di vigilanza da parte del personale ausiliario. La vigilanza avviene nello spazio immediatamente antistante l'ingresso o, nei mesi più freddi, all'interno della scuola. Gli alunni hanno obbligo di rimanere all'interno degli spazi sopra indicati.

art. 2 - Dal momento in cui viene consentito agli alunni di entrare dai cancelli della scuola la vigilanza spetta al personale ausiliario preposto, per i periodi che precedono e seguono l'orario delle attività didattiche e agli insegnanti a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni fino all'uscita degli alunni medesimi.

art. 3 - Le assenze degli alunni devono essere controllate dalla scuola, in modo che non si ripetano con leggerezza. Gli alunni che si assentano sono tenuti a giustificare, al rientro a scuola, servendosi dell'apposito libretto. La giustificazione deve portare la firma del genitore o di chi ne fa le veci e deve corrispondere a quella apposta sul libretto all'atto del rilascio. Le assenze alle lezioni che comportano un "rientro" devono essere giustificate utilizzando l'apposito libretto come per le assenze al mattino.

Il docente della prima ora di lezione può ritenere non giustificate le assenze, i cui motivi gli sembrano irrilevanti o inattendibili e in tal caso informerà il Dirigente Scolastico o uno dei collaboratori.

Le assenze per malattia dal quinto giorno in poi devono essere giustificate oltre che sul libretto, anche con certificato del medico curante.

Per le assenze non giustificate nel giorno del rientro a scuola, il docente della prima ora annoterà la mancanza sul giornale di classe. Qualora la giustificazione non venisse presentata nei due giorni successivi, o in caso di reiterate assenze il coordinatore di classe provvederà ad avvisare la segreteria e la Dirigenza che richiederà l'accompagnamento dell'alunno da parte del genitore o di chi ne fa le veci.

art. 4 Per i ritardi occasionali fino a 10 minuti dall'inizio delle lezioni, è sufficiente che l'alunno spieghi i motivi all'insegnante della prima ora che lo ammetterà in classe segnando una "R" sul nominativo. Per i ritardi abituali, anche se non superiori a 10 minuti, occorre l'autorizzazione del Dirigente o di uno dei collaboratori. Anche di tale autorizzazione gli insegnanti dovranno lasciare traccia sul registro di classe. Gli alunni che giungeranno a scuola con più di 10 minuti di ritardo saranno ammessi solo con l'autorizzazione del Dirigente o di uno dei collaboratori .

art. 5 - Al termine delle attività didattiche l'uscita degli alunni deve avvenire con ordine e sotto la diretta sorveglianza degli insegnanti della classe fino all'uscita (cortile). Una volta in cortile gli alunni che sono attesi dai genitori recheranno civilmente presso i cancelli, evitando di permanere all'interno del cortile stesso. Coloro che dovranno prendere lo scuolabus altrettanto civilmente si avvicineranno ai bus, qualora questi fossero in ritardo il loro comportamento in cortile dovrà essere responsabile. E' vietato scorazzare in bicicletta nel cortile, aggrapparsi o arrampicarsi ai canestri, alla tettoia delle biciclette, alla rete di recinzione.

art. 6 - Di norma non sono consentite le uscite anticipate. Tuttavia, per motivi che saranno valutati di volta in volta e con discrezionalità, è consentito agli alunni di abbandonare la scuola alle seguenti condizioni e per le sotto/elencate necessità :

a) in caso di improvviso malore :

l'alunno lo comunicherà all'insegnante che provvederà, tramite il personale ausiliario, a far avvertire telefonicamente la famiglia. Nel caso in cui l'alunno dovesse manifestare sintomi preoccupanti sarà cura degli operatori scolastici telefonare 118 avvertendo contemporaneamente la famiglia. A tal proposito è importante, a cura delle famiglie, comunicare tempestivamente alla Segreteria eventuali cambi di numero di telefono.

b) su richiesta della famiglia :

in tal caso gli alunni saranno prelevati dal padre o dalla madre, da un familiare maggiorenne (oltre i 18 anni) o da chi ne ha la tutela, dietro esibizione di un documento di riconoscimento o per conoscenza personale da parte del personale scolastico.

2) *Vita scolastica*

art.7 - La frequenza alle lezioni e la partecipazione alle attività, deliberate dagli Organi Collegiali, sono per gli alunni oltre che un diritto soprattutto un dovere ed è pertanto obbligatoria.

art. 8 - Gli alunni possono uscire dalle classi durante le lezioni solo per recarsi in bagno su autorizzazione dell' insegnante. Il permesso può essere accordato ad un alunno per volta (1 maschio o 1 femmina) e per il tempo strettamente necessario. Di regola non sarà consentito agli alunni di recarsi ai gabinetti durante la prima ora. L'alunno che ottiene il permesso non può lasciare il piano o il corridoio nel quale si trova la sua classe. Durante il cambio dei professori gli alunni non possono uscire dalla loro aula. Gli alunni potranno recarsi in Segreteria o dal Dirigente solo se accompagnati dal personale ausiliario e se espressamente convocati. Gli alunni che saranno trovati fuori dalla classe senza una valida motivazione saranno oggetto di ammonizione scritta.

Art. 9 – Durante i periodi di intervallo delle lezioni gli alunni sono invitati a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose; inoltre quando la ricreazione viene svolta all'interno dell'edificio sono tenuti a rimanere all'interno dei corridoi adiacenti alla loro aula, in nessun caso possono spostarsi negli altri piani.

art. 10 Gli alunni, i cui genitori sin dall'inizio hanno fatto richiesta del servizio mensa, non possono allontanarsi dalla scuola durante l'orario della mensa, se non previa richiesta scritta da parte dei genitori stessi e conseguente autorizzazione firmata dal Dirigente scolastico. Durante la pausa mensa, gli alunni non possono sostare nell'atrio della Scuola né nelle aule del piano terra. Qualora gli alunni la trascorrono in cortile, questi non devono recarsi dietro la palestra o lungo i lati della stessa, né nell'ingresso anteriore della Scuola e tanto meno lungo la strada di accesso. Durante il periodo invernale , a conclusione del pranzo, gli alunni devono essere accompagnati (tutti insieme) a prendersi il giubbotto per uscire. In ogni caso gli alunni devono assumere atteggiamenti corretti e comportamenti responsabili. E' vietato quindi scorazzare in bicicletta nel cortile, aggrapparsi o arrampicarsi ai canestri, alla tettoia delle biciclette, alla rete di recinzione.

art. 11 - Le attrezzature e le suppellettili della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, fermo restando le eventuali responsabilità disciplinari. Gli alunni sono tenuti al rispetto delle attrezzature scolastiche e a riferire all'insegnante qualsiasi danno riscontrato nell'entrare in aula. In assenza di tale riscontro, la classe intera sarà considerata responsabile di eventuali danni e ne risponderà in proprio, sentito il Consiglio di classe. In particolare, l' imbrattamento delle pareti scolastiche, specialmente dei locali adibiti a mensa e dei bagni, vanno subito riferiti al personale ausiliario addetto che ha il compito della sorveglianza e della pulizia.

art. 12 A causa di spiacevoli inconvenienti accaduti è fatto divieto di lasciare nelle aule qualsiasi tipo di materiale didattico personale (libri, quaderni, cartelline...), zaini e sacche con materiale per lo svolgimento delle lezioni di Scienze motorie (scarpette, pantaloncini, magliette,...). Il materiale trovato verrà raccolto e depositato in magazzino.

art. 11 –Si raccomanda di non portare a scuola denaro o oggetti di valore, se non propriamente indispensabili

art. 13 - E' vietato portare a scuola oggetti pericolosi o indecorosi. I docenti sono autorizzati a ritirare tale materiale e a riconsegnarlo solo ai genitori.

Art. 14 – E' vietato espressamente l'utilizzo del telefono cellulare durante la permanenza a scuola, per qualsiasi necessità sono disponibili i telefoni della Segreteria; pertanto coloro che utilizzeranno, senza autorizzazione, i cellulari a scuola saranno invitati a consegnarli ai docenti, i quali al termine delle lezioni li riconsegneranno ai legittimi proprietari, inserendo sul RE una specifica annotazione di cui si terrà conto in

sede di scrutinio, intermedio e finale, ed inciderà sulla valutazione del comportamento (modificata apportata dal CdI del 02/02/2017)

Art.15 - Si raccomanda agli alunni di indossare all'interno degli edifici scolastici e delle aree di pertinenza un abbigliamento adeguato per le attività che normalmente ivi si svolgono e che inoltre sia consono all'ambiente che è luogo di studio, sperimentazione e ricerca. Qualora così non fosse, i docenti avviseranno il Dirigente scolastico che a sua volta avviserà le famiglie.

art. 16 - Gli alunni sono tenuti a riferire ai genitori i giorni e le ore di ricevimento dei docenti il cui prospetto è affisso all'albo della scuola. In via eccezionale, con motivazioni da considerare di volta in volta, i docenti saranno invitati a ricevere i familiari al di fuori del predetto orario.

Art. 17 - Gli alunni che non siano muniti di autorizzazione, firmata dai genitori o di chi ne fa le veci, per le visite guidate, partecipazione a manifestazioni e per qualsiasi altra uscita esterna al plesso non potranno, di norma, partecipare a tali attività; questi rimarranno all'interno dell'edificio scolastico e vigilati da docenti o personale ATA. Lo stesso vale per quegli alunni i cui genitori non hanno firmato per presa visione la comunicazione della Scuola per la sospensione anticipata delle lezioni per permettere al personale scolastico di partecipare alle assemblee sindacali.

3) Sanzioni ed Impugnazioni

art. 18 – I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica

art. 19– La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere prima stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

art. 20 – Contro la sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno all'istituto, composto dal Dirigente scolastico e da 1 docente titolare ed 1 supplente e 2 genitori titolari ed 1 supplente, indicati in seno al Consiglio d'Istituto.

Art. 21 – La sanzione **potrà** essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DEGLI ALUNNI

<i>Natura delle mancanze</i>	<i>Sanzioni disciplinari</i>	<i>Organo competente a infliggere la sanzione</i>
Mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; assenze abituali	a) Rimprovero verbale b) Rimprovero verbale con comunicazione alla famiglia attraverso il libretto personale	Insegnanti / Dirigente Scolastico
Violazione dello Statuto o del Regolamento interno. Reiterarsi dei casi previsti nelle lettere a) e b). Fatti che turbino il regolare andamento della scuola	c) ammonimento scritto con comunicazione alla famiglia attraverso lettera in busta chiusa d) attività di natura sociale, culturale a vantaggio della comunità scolastica.	Dirigente Scolastico con o senza proposta del Consiglio di classe
Fatti che turbino il regolare andamento della scuola. Per offesa al decoro personale, alla religione e alle istituzioni. Per offese alla morale e per oltraggio all'istituto o al corpo docente e non docente	e) sospensione fino a 15 giorni	Dirigente scolastico su parere vincolante del Consiglio di classe

Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.	f) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	Dirigente scolastico su parere vincolante del Consiglio di Istituto
Recidiva nei casi che violino la dignità e il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza	g) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni.	Dirigente scolastico su parere vincolante del Consiglio di Istituto
Casi più gravi di quelli indicati al punto precedente.	h) esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo.	Dirigente scolastico su parere vincolante del Consiglio di Istituto

Le sanzioni disciplinari di cui ai punti e, f, g ed h possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Il presente regolamento è stato discusso e approvato nel Consiglio di Istituto con delibera n° 9 del 4 novembre 2008.

E' fatto obbligo a tutti gli appartenenti alla Comunità Scolastica di rispettarlo e di farlo rispettare.